



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 254

Determinazione n. 179 del 11/02/2014

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE AL PRG VIGENTE PER LA MODIFICA DELLA ZONA OMOGENEA DA "E" A "F", CON INDIVIDUAZIONE DI AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED ORTI, MEDIANTE CONCESSIONE CONVENZIONATA - LOCALITA' BONCIO - FOSSO DI FOGLIANO - IN SALA - LAGO DI LESINA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12

URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREEE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 81425 del 31/10/2013, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante al P.R.G. vigente per la modifica della zona omogenea da E a F, con individuazione di aree destinate ad attrezzature ed orti, mediante Concessione Convenzionata, in località Boncio, Fosso di Fogliano, In Sala e Lago di Lesina;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
- A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- Comune di Pesaro - Servizio Ambiente;
- Comune di Pesaro - Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità mediante P.E.C., comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso Atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
- Comune di Pesaro - Servizio Ambiente;
- Comune di Pesaro - Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.

Vista l'osservazione pervenuta da parte di una privata cittadina, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. 94087 del 16/12/2014, relativamente alla variante in strada del Boncio;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 8128 del 04/02/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 82800 del 30/10/2013, ricevuta mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 31/10/2013 e acquisita agli atti con prot. 81425 del 31/10/2013, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al P.R.G. vigente per la modifica della zona omogenea da E a F, con individuazione di aree destinate ad attrezzature ed orti, mediante Concessione Convenzionata in località Boncio, Fosso di Fogliano, In Sala e Lago di Lesina. █

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Schede di Concessione Convenzionate in variante:
 - CC 0.378 Boncio
 - CC 0.379 Fosso Fogliano
 - CC 0.380 In Sala
 - CC 0.381 Lago di Lesina.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 82332 del 05/11/2013, ha comunicato mediante P.E.C. l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - *P.O. 11.3. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
4. Comune di Pesaro - Servizio Ambiente;
5. Comune di Pesaro - Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.

Questa Amm.ne Provinciale in data 06/11/2013, con nota prot. 82654 del 06/11/2013, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

In data 13/12/2013 è pervenuta una osservazione da parte di una privata cittadina relativamente alla variante localizzata in strada del Boncio. Tale osservazione è stata acquisita agli atti di questa Amm.ne Provinciale con prot. 94087 del 16/12/13.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche**, con nota prot. 1372 del 27/01/2014, pervenuta tramite fax in data 27/01/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 6546 del 29/01/2014, ha espresso il seguente parere:

“In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/01/2014 ed acquisita al protocollo d’Ufficio in data 22/01/2014 al n. 0001163, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa alla variante al PRG di cui in oggetto, con la finalità di acquisire il parere di competenza circa l’assoggettabilità o meno alle vigenti procedure di VAS, previste per tali proposte;

Preso atto che nel frattempo il comune di Pesaro, Servizio Urbanistica, a sua volta aveva fatto richiesta di parere di competenza circa gli aspetti urbanistici per la medesima variante al P.R.G. Vigente;

Considerato che alla richiesta sopra citata del comune di Pesaro questa Soprintendenza ha risposto con nota, allegata per brevità alla presente, prot. 0019417 del 17/12/2013 con la quale, relativamente alla loc. Boncio di stretta competenza, esprimeva parere contrario all’adozione di variante al PRG;

Si ritiene che, preso atto del parere negativo già espresso di cui sopra che in questa sede si ribadisce, per opportunità di snellimento delle procedure in atto, sia superfluo attivare la procedura di valutazione ambientale strategica di cui trattasi.”

Parere allegato - Prot. 0019417 del 17/12/2013 - Conferenza dei Servizi del 18/12/2013:

“Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi prevista per il 18/12/2013 e relativa all’oggetto, pervenuta il 26/11/2013 ed acquisita al protocollo d’Ufficio in data 28/11/2013 al n. 0018471;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Parte III, ed in particolare l’art. 146;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta via PEC unitamente alla convocazione sopracitata;

Preso atto che l’intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella proposta di modifica, per le aree indicate in oggetto, da zona omogenea E ad F con aree destinate ad attrezzature ed orti, in concessione convenzionata. E’ prevista anche la possibilità di realizzare nuovi volumi da destinare a Servizi Sociali ricreativi (Sr), anche per la realizzazione di servizi igienici per una superficie massima di 30 mq ad un piano. Ogni orto avrà una superficie minima di 500 mq, un ricovero attrezzato di 9 max mq, ed un posto auto ogni 500 mq. E’ prevista inoltre la realizzazione di spazi pubblici o di uso pubblico da destinare a piazze percorsi e servizi sociali;

Considerato che l'area di stretta competenza (Loc. strada del Boncio) è caratterizzata dal sistema collinare del Colle San Bartolo, attualmente destinata ad uso agricolo, individuata dal PPAR come area di eccezionale valore;

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. giunto il D.M. del 31/07/1985 che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela:

D.M. 31/07/1985 dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di San Bartolo e Gradara ricadente nei comuni di Gabicce, Gradara, Pesaro. “ la zona è costituita da un ambito territoriale omogeneo e di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, caratterizzato da un sistema collinare troncato bruscamente dal mare e da una infrastruttura viaria di origine romana e medioevale che collega gli antichi nuclei fortificati. Il versante costiero, caratterizzato dalle erosioni marine, è continuamente, compromesso dalla realizzazione di nuovi tracciati viari che incidono negativamente anche sull'assetto geologico. Gli stessi edifici rurali, di notevole interesse storico architettonico, che, sparsi sulle colline, ne contrassegnano il paesaggio subiscono frequenti e negative manomissioni mentre l'intero territorio agrario è alterato da profonde modifiche causate da una intensa e diffusa edilizia turistica a stagionale. Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio che comporterebbe nell'attuale situazione descritta dal precedente considerato la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

Considerato inoltre che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sulla 'area in oggetto, ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutelata ope legis, è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito;

Considerato che la proposta di modifica di zona omogenea, nel complesso delle opere che sottende, addirebbe ad una parcellizzazione del territorio e conseguente “microedificazione” (recinzioni, annessi, percorsi di accesso, parcheggi, servizi ecc.), del tutto estranea all'utilizzo storico dello stesso i cui valori, esemplificati dal decreto di vincolo di cui sopra, devono viceversa essere valorizzati e tutelati;

Ritenuto pertanto che la mutazione prevedibile della percezione dell'attuale paesaggio non possa considerarsi compatibile con le finalità espresse dal vincolo di tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza,

ESPRIME

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., **parere contrario** in relazione all'adozione di variante al PRG, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico, tutelato in quanto le opere previste, per tipologia, forma e dimensione non garantirebbero la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato e dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito.”

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio, con nota prot. 7972 del 04/02/2014, ha espresso il seguente parere:

“Quale contributo istruttorio nella procedura di VAS la scrivente P.O.11.3, valutato il contenuto del Rapporto Ambientale trasmesso dall’Autorità Competente (prot. P.E.C. n. 82654 del 06.11.2013), allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici, rilasciato sulla variante in argomento nella Conferenza dei Servizi del 18/12/2013, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. n. 22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni, individuando puntuali limitazioni e prescrizioni necessarie ai fini della sostenibilità degli interventi proposti e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.

Per quanto riguarda il tema ambientale “Acqua”, sentito il competente Ufficio 11.0.2 - Pianificazione degli ambiti fluviali, si rappresenta quanto segue.

Il Rapporto Preliminare non considera adeguatamente la sostenibilità ambientale della risorsa “acqua”, in rapporto alle previsioni della Variante. Tale documento, infatti, fa esclusivo riferimento ad aspetti, quali l’uso dell’acqua potabile a servizio degli immobili o il recupero delle acque piovane, che non si ritengono del tutto pertinenti rispetto alla finalità della Variante, ovvero la realizzazione degli orti.

Detto Rapporto Preliminare, invece, avrebbe dovuto affrontare e sviluppare i seguenti aspetti:

1. Consumo di acqua: come noto, il fabbisogno irriguo delle colture ortive è assai elevato, soprattutto durante il periodo estivo, e può comportare un impatto talora rilevante sulla disponibilità della risorsa idrica. A titolo esemplificativo, si fa osservare che elaborazioni dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), già pubblicate anche dall’ISTAT, evidenziano fabbisogni idrici per gli ortaggi di circa 4.000 mc/ha per anno. Per le medesime colture, la Regione Emilia Romagna evidenzia per la provincia di Rimini fabbisogni irrigui di 3.600 mc/ha/anno. Pertanto, il Rapporto Preliminare, anche ricorrendo a dati di letteratura, avrebbe dovuto evidenziare gli effettivi incrementi di utilizzo della risorsa idrica, stimando o valutando i volumi d’acqua necessari a garantire, nei diversi mesi dell’anno, una razionale coltivazione dell’orto. Tale aspetto, se rapportato con la tecnica irrigua prescelta (a goccia, per aspersione, a scorrimento, sub-irrigazione, ecc.), avrebbe permesso di valutare l’effettiva “domanda” di acqua di ogni singola variante. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’affermazione di pagina 56, secondo cui “Le varianti proposte possono comportare un aumento di utilizzo delle risorse idriche, legate al bisogno di irrigare le aree previste ad orti”, avrebbe meritato un adeguato approfondimento.

2. Modalità di approvvigionamento e disponibilità della risorsa: il Rapporto Preliminare non definisce quali saranno le modalità di approvvigionamento dell’acqua nelle diverse varianti proposte. Tale aspetto assume particolare rilevanza, considerato che non si ritiene ammissibile il ricorso alla rete acquedottistica (acqua potabile) per l’irrigazione degli orti. Pertanto, al fine di verificare l’effettiva sostenibilità della Variante rispetto alla disponibilità della risorsa, il Rapporto Preliminare avrebbe

dovuto illustrare, a partire dalla descrizione delle caratteristiche idrologiche e idrogeologiche locali, le modalità di approvvigionamento dell'acqua da destinare all'irrigazione (es.: da corso d'acqua o da falda mediante pozzo).

3. Interferenza con le risorse idriche sotterranee e superficiali. Non si condivide nel Rapporto Preliminare la frase secondo cui "Le varianti non interferiscono con le risorse idriche sotterranee, visto che non si prevedono modifiche di rilievo attinenti le superfici impermeabili".

Invece di utilizzare le superfici impermeabili come parametro di riferimento, sarebbe stato opportuno indagare l'interferenza, possibile o potenziale, con le risorse idriche sotterranee, in rapporto ai seguenti aspetti:

- alla tipologia di approvvigionamento (con particolare riferimento alla necessità di realizzare i pozzi);
- alle modalità di smaltimento delle acque nere, tenuto conto che il Rapporto Preliminare non chiarisce se tali acque saranno smaltite in pubblica fognatura.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il Rapporto Preliminare non abbia adeguatamente analizzato e valutato l'impatto della variante sulla risorsa idrica.

Si chiedono pertanto i seguenti approfondimenti:

- produrre una relazione tecnica, firmata da un professionista abilitato in materia (dottore agronomo, dottore forestale, ecc.) in cui siano illustrati i seguenti aspetti:
- stimare o, preferibilmente calcolare a partire dall'evapotraspirazione potenziale, il fabbisogno irriguo delle colture nei diversi mesi dell'anno, precisando anche la portata occorrente (in l/sec) e il periodo di prelievo;
- individuare e descrivere le tecniche o i metodi di irrigazione che potranno essere adottati per gli orti, e giustificare la scelta in relazione all'obiettivo di contenere, per quanto possibile, i volumi di adacquamento;
- descrivere, in ciascuna variante, la modalità di approvvigionamento dell'acqua da utilizzare per l'irrigazione degli orti (approvvigionamento superficiale o prelievo da falda), fornendo una valutazione circa l'incidenza del prelievo sulla risorsa idrica disponibile. L'eventuale utilizzo di pozzi dovrà essere supportato da idonea documentazione di natura idrogeologica (stratigrafica, livello di falda, caratteristiche dell'acquifero, compatibilità con l'esigenza di assicurare il mantenimento e la ricostituzione della disponibilità dell'acquifero, ecc.), desumibile anche dal censimento dei pozzi posti in zona limitrofa a ciascuna variante. Per gli eventuali prelievi dai corsi d'acqua, si dovrà verificare la loro compatibilità rispetto all'idrologia superficiale. Si rammenta, in proposito, che per gli eventuali attingimenti dal Fiume Foglia, i prelievi pari o superiori ai 2 l/s sono sottoposti alla disciplina del DMV di cui all'art. 54 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Si precisa infine che per l'irrigazione degli orti non dovrà essere utilizzata acqua proveniente dalla rete acquedottistica e che al fine di non interferire con le risorse idriche sotterranee, la Variante dovrà prevedere l'allaccio dei servizi che si prevedono di realizzare (Servizi Sociali Ricreativi), alla rete fognaria.

Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, si fa presente che l'attingimento di acqua da un corpo idrico superficiale è previamente sottoposto al rilascio di un provvedimento concessorio da parte di questo Servizio, ai sensi della L.R. 5/2006.

Per quanto attiene la realizzazione di nuovi pozzi, la competenza rimane a questo Servizio solo in presenza di attingimenti effettuati per scopi produttivi o per finalità di lucro, ovvero per irrigare superfici superiori a 1000 mq. Diversamente, nel caso di innaffiamento di superfici inferiori (che non prefigurano comunque un'attività di lucro), il prelievo si configura come "uso domestico", la cui competenza è affidata al Comune territorialmente competente."

PARERE allegato N. 3164/13 (Art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) - Conferenza dei Servizi del 18/12/2013:

*“Esaminata la documentazione inviata tramite posta elettronica certificata e presa visione dei siti oggetto di variante si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le seguenti **raccomandazioni e prescrizioni**:*

A) In linea generale per tutte le aree interessate dalla variante:

- *Per la progettazione esecutiva delle singole opere strutturali andrà sviluppato uno studio geologico-geotecnico, supportato da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, secondo quanto disposto dalle NTC 2008.*
- *Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.*
- *Qualora si prevedano piani interrati, in fase esecutiva si ritiene opportuno effettuare puntuali verifiche di sicurezza sui fronti di sbancamento, secondo le indicazioni contenute al paragrafo 6.8.6 "Fronti di scavo" del D.M. 14/01/2008. Sulla base degli esiti di tali verifiche, andrà valutata la necessità di ricorrere all'esecuzione di strutture di sostegno, anche temporanee, durante o ancor prima di procedere alle operazioni di scavo, per garantire la sicurezza in cantiere e salvaguardare eventuali strutture e/o infrastrutture limitrofe.*
- *Posto che la progettazione delle opere di urbanizzazione ed il loro corretto dimensionamento, comprese le misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica (L.R.22/2011), rimane di competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante o, nel caso, della capacità di dispersione dei terreni, per la successiva progettazione degli interventi, dove è prevista variazione della permeabilità del suolo, si dovrà tener conto di quanto segue:*

1. I dispositivi idraulici ai fini dell'invarianza idraulica dovranno avere una capacità d'invaso complessiva pari ad almeno 350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata, come prevede l'art. 13 comma

3 lett.b) della L.R. 22/2011 (fino all'approvazione della Deliberazione di cui all'art.10, comma 4 della L.R. 22/2011).

2. Qualora si preveda il riutilizzo a fini non pregiati delle acque raccolte nelle vasche di cui sopra occorre prevedere in progetto volumi aggiuntivi, rispetto a quello indicato al punto precedente, poiché quest'ultimo va mantenuto totalmente disponibile in condizioni di tempo asciutto.

- Andrà limitata l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
- Al fine di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni si raccomanda sulle aree d'intervento la realizzazione di un efficiente sistema di regimazione e raccolta delle acque superficiali e sotterranee, che andranno convogliate per lo smaltimento attraverso adeguati recettori, evitando interferenze delle stesse con i terreni di fondazione e dispersioni incontrollate nei terreni contermini.
- Per evitare accumuli idrici in corrispondenza di eventuali strutture controterra (piani interrati, ecc..) queste andranno sempre munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi fino alla smaltimento.
- Nel caso si prevedano scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali, andrà valutata, preferibilmente con verifica idraulica, l'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, nel caso, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adeguamento
- Qualsiasi intervento da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, è soggetto a preventiva autorizzazione da parte di questo Servizio, sensi del R.D. n.523/1904.

B) In particolare:

Variante CC 0.379 – località Villa Fastigi - Strada fosso di Fogliano

- I manufatti in progetto e preferibilmente le recinzioni andranno ubicati ad una distanza di almeno 4 m dal ciglio della scarpata stradale che delimita il sottostante fosso, posto a margine della strada strada Fosso di Fogliano. Al fine di garantire il corretto assetto idrologico-idraulico della zona di versante ed il regolare deflusso delle acque verso valle, si raccomanda la periodica e costante pulizia del suddetto corso d'acqua ed in generale del reticolo idrografico superficiale che gravita sulla zona.

Variante CC 0.381 – località via Lago di Lesina

- Ritenendo opportuno mantenere un margine di rispetto dal Canale Albani, che scorre a Sud della zona un esame, quale fascia di pertinenza fluviale e ambito a disposizione per eventuali futuri interventi di sistemazione/adeguamento del settore idraulico interessato; si stralcia dalla previsione urbanistica una fascia della profondità di almeno 20 metri dal ciglio di sponda del corpo idrico.
- Poiché sull'area in argomento non è stata prodotta la verifica di compatibilità idraulica, prevista dall'art. 10 della L.R. 22/2011, volta a riscontrare l'eventuale pericolosità idraulica della zona, non si

ritiene compatibile l'edificazione (ricoveri attrezzi e Servizi sociali ricreativi). Si consiglia inoltre di realizzare la zona a parcheggi a maggior distanza possibile dal corso d'acqua.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli SCA che non hanno espresso parere sono:

- A.S.U.R. n. 1 - zona territoriale di Pesaro;
- Comune di Pesaro - Servizio Ambiente;
- Il Comune di Pesaro - Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE
--

La variante al vigente PRG del Comune di Pesaro riguarda la modifica di destinazione d'uso di alcune aree localizzate in quattro diverse località del territorio comunale ovvero in Strada del Boncio, Strada Fosso di Fogliano, Strada in Sala e Via Lago di Lesina.

Le suddette aree vengono trasformate da zona omogenea E (zona agricola) a zona omogenea F (zona destinata ad attrezzature ed orti) attuabili mediante Concessione Convenzionata, ai sensi di quanto disposto all'art. 2.2.1.14 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

Le proposte medesime si configurano quali varianti sostanziali, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.34/92 e s.m.i., in quanto variano le zone omogenee e le destinazioni d'uso principali generando modifiche al carico urbanistico, alla dotazione di servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e privata.

Per ogni area oggetto di variante sono state predisposte delle specifiche schede di dettaglio che consentono l'attuazione diretta degli interventi, mediante Concessione Convenzionata (CC): ogni scheda contiene i dati tecnici, le prescrizioni di intervento e le quantità di spazi pubblici da cedere al Comune, l'inquadramento cartografico, i vincoli e le tutele ambientali presenti nell'area ed, infine, uno schema progettuale tipo non vincolante.

Le schede sono state identificate nel seguente modo:

CC 0.378 – località: Tre Ponti - Strada del Boncio ;

CC 0.379 – località: Villa Fastiggi - Strada Fosso di Fogliano;

CC 0.380 – località: Strada in Sala;

CC 0.381 – località: Via Lago di Lesina.

Le modalità di intervento e le prescrizioni previste per le diverse schede di dettaglio sono le seguenti:

SPAZI PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO

Pp : 1 posto auto ogni 500 mq di St

Vg e Pz : minimo 20% della St - nell'ambito dei Pz è consentita la realizzazione di spazi pubblici o di uso pubblico da destinare a Servizi sociali ricreativi (Sr), anche per la realizzazione di servizi igienici, di Superficie coperta (Sc) massima pari a 30 mq, ad 1 piano. La previsione di tali servizi dovrà essere ricompresa all'interno del progetto unitario di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico.

PRESCRIZIONI AREE DESTINATE AD ORTI

Orto : minimo 500 mq di St

Ricovero attrezzi : max 9 mq di SUL - h max 3 ml

dimensioni massime ricovero 3 ml x 3 ml - dimensioni porta 1.60 ml x 2.10 ml di altezza - rivestimento in legno naturale o colorazione a scelta tra 2 colori RAL definiti, per l'intero comparto unitario, in sede di progettazione esecutiva delle opere - distanza minima dai confini 3 ml - costruzione a confine previo assenso del confinante - nel caso di due manufatti sullo stesso confine, essi dovranno avere tra loro una distanza pari o maggiore di 1 ml.

Qui di seguito si riportano i dati specifici che caratterizzano ogni singola Concessione:

CC 0.378 - località Tre Ponti, Strada del Boncio

L'area in esame si trova lungo la Strada del Boncio e si estende su una superficie territoriale di **53.334 mq.**

Destinazione urbanistica da PRG vigente:

in parte Zona omogenea "zone agricole" – Sub-sistema "terreni coltivati su substrato arenaceomarnoso" – tipologia di intervento e destinazioni d'uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole; in parte Zona omogenea "zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva" – Sub-sistema "terreni coltivati su substrato arenaceo-marnoso" – tipologia di intervento e destinazioni d'uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole.

Vincoli e tutele presenti nell'area interessata dalla variante:

- NAZIONALI

D.Lgs 490/99 (ex L. 431/85) art 146 lett. c): Tutela di fiumi e corsi d'acqua

D.M. 31.07.1985: Tutela delle bellezze naturali - Colle S. Bartolo

D.M. 1404/68: Fasce di rispetto stradali

- PPAR GEOMORFOLOGICI

Crinali - ambito di tutela

Tutela dei corsi d'acqua - ambito di tutela orientata

- PPAR STORICI

Sottosistemi territoriali (art 3.1.1.2): A aree di eccezionale valore

Oggetto della proposta di variante:

La proposta di variante consiste nella modifica dell'area interessata in zona "F - V 5.1", destinata ad attrezzature ed orti, attuabile mediante Concessione Convenzionata, secondo quanto contenuto nella scheda CC 0.378 della serie c.4 del PRG.

La proposta di variante prevede anche la modifica anche l'ambito di tutela orientata dei corsi d'acqua di cui al PPAR, eliminando la parte di tutela ricadente all'interno dell'area in oggetto.

CC 0.379 - località Villa Fastiggi, Strada Fosso di Fogliano

L'area oggetto di variante è posta lungo la strada Fosso di Fogliano, in località Villa Fastiggi, e si estende su una superficie territoriale di **35.210 mq.**

Destinazione urbanistica da PRG vigente:

in parte Zona omogenea "zone agricole" – Sub-sistema "terreni coltivati su substrato arenaceomarnoso" – tipologia di intervento e destinazioni d'uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole; parte Zona

omogenea “zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva” – Sub-sistema “terreni coltivati su substrato arenaceo-marnoso” – tipologia di intervento e destinazioni d’uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole; in parte Zona omogenea “zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva” – Sub-sistema “terreni coltivati su substrato arenaceo-marnoso” – tipologia di intervento e destinazioni d’uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole.

Vincoli e tutele presenti nell’area interessata dalla variante:

▪ NAZIONALI

R.D. 3267/23: Vincolo Idrogeologico

▪ PPAR STORICI

Zone archeologiche

Oggetto della proposta di variante:

La proposta di variante consiste nella modifica dell’area interessata in zona “F - V 5.1”, destinata ad attrezzature ed orti, attuabile mediante Concessione Convenzionata, secondo quanto contenuto nella scheda CC 0.379 della serie c.4 del PRG.

CC 0.380 - località Strada in Sala

L’area in esame ha una superficie territoriale di 16.135 mq e si trova nella zona di strada in sala.

Destinazione urbanistica da PRG vigente:

in parte Zona omogenea “zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva” – Sub-sistema “connessione territoriale fluviale” – tipologia di intervento e destinazioni d’uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole; in parte Zona omogenea “zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva a inedificabilità assoluta” – Sub-sistema “connessione territoriale fluviale” – tipologia di intervento e destinazioni d’uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole.

Vincoli e tutele presenti nell’area interessata dalla variante:

▪ GEOLOGICI

Amplificazione sismica media

Vulnerabilità Idrogeologica media

Vulnerabilità Idrogeologica alta (parte)

Oggetto della proposta di variante:

La proposta di variante consiste nella modifica dell’area interessata in zona “F - VI”, destinata ad attrezzature ed orti, attuabile mediante Concessione Convenzionata, secondo quanto contenuto nella scheda CC 0.380 della serie c.4 del PRG,

CC 0.381 - località Via Lago di Lesina

L’area di intervento ha una superficie territoriale pari a 53.742 mq e si trova lungo via lago di lesina.

Destinazione urbanistica da PRG vigente:

Zona omogenea “zone agricole di salvaguardia idrogeologica estensiva” – Sub-sistema “connessione territoriale fluviale” – tipologia di intervento e destinazioni d’uso in conformità alle leggi vigenti per le zone agricole.

Vincoli e tutele presenti nell’area interessata dalla variante:

▪ GEOLOGICI

Amplificazione sismica media

Vulnerabilità Idrogeologica media

Oggetto della proposta di variante:

La proposta di variante consiste nella modifica dell’area interessata in zona “F - V1”, destinata ad attrezzature ed orti, attuabile mediante Concessione Convenzionata, secondo quanto contenuto nella scheda CC 0.381 della serie c.4 del PRG.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il tema degli orti rappresenta una realtà che si sta diffondendo in molte città come luoghi di socializzazione, di integrazione intergenerazionale e di sensibilizzazione nei confronti della natura e dell’ecologica. In molti casi (purtroppo) stanno diventando anche una necessità per affrontare la crisi economica delle famiglie.

Se in linea di principio tali iniziative contengono molti aspetti positivi, come quelli appena menzionati, non sono da sottovalutare gli impatti ambientali che possono scaturire da tali previsioni quando vengono pianificate senza tenere conto di alcuni aspetti fondamentali per uno sviluppo sostenibile, come nel caso in esame. La variante proposta dal Comune di Pesaro, infatti, contiene molte criticità che potrebbero incidere in modo significativo sull’ambiente con svariati effetti negativi. Le principali minacce insite nella variante dipendono principalmente dalle modalità di intervento, dal dimensionamento delle aree e dalla loro localizzazione, contraddistinta da valenze ambientali e paesaggistiche di pregio.

Le proposte in esame saranno attuate direttamente dai privati mediante Concessioni Convenzionate (C.C.), ovvero per mezzo di progetti di dettaglio ai sensi dell’art.15, comma 4 della L.R. 34/92, previa stipula di una convenzione. Tale modalità di intervento, se da un lato assume una valenza positiva in quanto garantisce la dotazione di servizi pubblici per la collettività e per la funzionalità degli spazi (parcheggi, verde e strutture di servizio), dall’altro lato, osservando gli schemi progettuali e gli indirizzi normativi delle schede stesse, risulta evidente come gli interventi proposti assumano la configurazione di vere e proprie lottizzazioni, che consentono il frazionamento e l’edificazione di suolo agricolo, modificando significativamente l’assetto del paesaggio agrario, in considerazione delle notevoli estensioni dei comparti (alcuni sono superiori a 5 ettari).

Per quanto riguarda l’edificabilità delle aree si evidenzia che all’interno di ogni singola C.C. saranno consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di un fabbricato di uso comune di 30 mq da destinare a servizi ricreativi e/o servizi igienici;
- realizzazione di capanni per il ricovero attrezzi di 9 mq all’interno di ogni singolo orto (la superficie minima del lotto destinato ad orto è pari a 500 mq).

Dagli schemi progettuali allegati alle schede si può notare come nei comparti più estesi sarà possibile realizzare un numero di lotti compreso fra i 30 e 50 orti (ognuno da 500 mq o più), a cui corrispondono altrettanti capanni per il ricovero attrezzi. E' evidente, quindi, come tale iniziativa possa impattare significativamente sull'ambiente e sul paesaggio agricolo circostante.

Anche le dimensioni dei capanni destano alcune perplessità: non si capisce, infatti, per quale motivo sia stata prevista un'altezza massima di 3 metri, assai inconsueta per le superfici accessorie, visto e considerato che le norme del vigente PRG (art. articolo 3.2.3.2) assegnano per identiche destinazioni d'uso, nell'ambito degli orti urbani (Vo), un'altezza massima m. 2.50 al colmo e m. 2.00 all'imposta.

Le stesse dimensioni minime degli orti (500 mq) appaiono eccessive per l'uso a cui sono destinate.

Un'altra considerazione meritano le vie di accesso agli orti, raffigurate negli schemi di progetto (in particolare quelle relative alle CC 0.378 e 0.381): in ragione delle considerevoli estensioni delle aree sono stati previsti lunghi tratti di nuove strade a servizio dei singoli orti per le quali non è stata contemplata alcuna prescrizione riguardo alla loro ampiezza e alle modalità di realizzazione, al fine di evitare interventi impattanti.

Alla luce di quanto evidenziato sopra si può affermare che il contenuto delle schede rivela un approccio alla progettazione di tipo urbanistico, avviando un processo che potrebbe modificare significativamente il paesaggio agricolo, consentendo il frazionamento e l'edificabilità privata dei suoli in assenza del titolo di agricoltore principale, classificandoli impropriamente come zona omogenee "F", ovvero come parte del territorio destinato ad impianti ed attrezzature di interesse generale.

E' significativo il fatto che le schede non contengano alcun indirizzo specifico attinente all'uso ortivo del terreno e alle modalità gestionali degli orti: manca un regolamento di gestione che assicuri l'uso sostenibile delle risorse e fornisca precise indicazioni per la progettazione degli orti stessi.

Il tema dell'acqua, dell'approvvigionamento e della disponibilità idrica, rappresenta uno degli argomenti più importanti per la fattibilità della variante, ma non è stato sufficientemente trattato nel Rapporto Preliminare.

Per tali questioni si rimanda al parere espresso dal Servizio 11 di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2), di cui si condividono le considerazioni.

Un'altro tema importante, anch'esso sottovalutato nella trattazione del rapporto preliminare, è quello relativo al Paesaggio. L'unico riferimento a tal riguardo viene fatto a pag. 57 del rapporto, dove si afferma semplicemente che *"Il tema del Paesaggio e delle interferenze delle proposte di variante è particolarmente significativo; in particolare la CC 0.378 interferisce direttamente con porzioni di territorio con caratteristiche di rilevante rilievo paesaggistico ed ecologico; si sottolinea in ogni caso che la previsione d'uso dell'area sarà ad orti e pertanto compatibile e coerente con l'attuale destinazione agricola derivante dal PRG vigente."*

Da quanto riportato si comprende come anche il tema relativo agli impatti sul paesaggio sia stato trattato in modo approssimativo, sottovalutando gli effetti che tali interventi potranno avere sul contesto paesaggistico, in ragione delle loro localizzazione e delle loro caratteristiche (estensione, edificabilità, ecc.), risultando tutt'altro che compatibili con la destinazione agricola attuale dei suoli.

In particolare, riguardo alla previsione C.C.0.378 (località Boncio), interessata dal vincolo paesaggistico, si sottolinea come anche la Soprintendenza, nel parere riportato al precedente paragrafo 2), abbia espresso un giudizio negativo vincolante, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Un'altra area particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico è la CC 0.381 (loc. Via Lago di Lesina), in ragione della sua estensione (53.742 mq), del suo assetto planimetrico e del contesto ambientale in cui si trova inserita.

Altro tema importante, del tutto trascurato nel rapporto, riguarda l'aspetto dei rifiuti e i problemi che derivano dal recupero e dallo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi derivanti dai processi di coltivazione, compreso i residui delle potature.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), si ritiene che la variante in oggetto, così come proposta, potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessario l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- **la variante CC 0.378 (località Tre Ponti – Boncio) dovrà essere stralciata dalla proposta di variante** in ragione delle considerazioni sopra esposte e del parere vincolante espresso della Soprintendenza, riportato al precedente paragrafo2);

- le altre previsioni di variante (CC 0.379, 0.380, 0.381) dovranno essere modificate tenendo conto delle seguenti limitazioni:

- dovrà essere vietata la realizzazione dei capanni per attrezzi all'interno di ogni singolo orto. Potrà essere consentita esclusivamente la realizzazione di un'unica struttura comune per ricovero attrezzi e servizi, avente una superficie coperta massima di 30 mq, ad piano ed opportunamente schermata con barriere vegetazionali, fatte salve le prescrizioni espresse nei pareri del Servizio 11 di questa A.P., riportato al precedente paragrafo2).

- la superficie territoriale delle aree dovrà essere ridotta considerevolmente (specie per la C.C. 0.381) consentendo al massimo la realizzazione di un'unica strada di accesso agli orti (in terra stabilizzata ad effetto "terra battuta", a basso impatto ambientale e paesaggistico);

- Dovrà essere rivista la superficie minima dell'orto (500 mq), consentendo anche la realizzazione di superfici inferiori, al fine di renderli più consoni ad un utilizzo amatoriale, facilitandone le pratiche gestionali e di coltivazione;

- Dovrà essere redatto un regolamento, a firma di un professionista abilitato in materia (dottore agronomo, dottore forestale, ecc), vincolante ai fini del convenzionamento delle Concessioni, in cui siano definiti i criteri di progettazione e gestione sostenibile degli orti, prendendo in considerazione fra i vari aspetti i seguenti temi:

- norme agronomiche per la coltivazione e manutenzione dell'orto (dovrà essere incentivato l'uso di pratiche biologiche per la riduzione di pesticidi);

- dimensioni degli orti;

- siepi e/o barriere e/o cortine e/o bordure divisorie / decoro degli orti / materiali (dovranno essere vietate recinzioni schermate da reti ombra o altri materiali artificiali; le divisioni degli orti dovranno essere realizzate con siepi verdi al fine di integrare gli interventi con il contesto paesaggistico e migliorare la funzionalità ecologica delle aree);
- modalità di approvvigionamento e irrigazione (dovrà essere vietato l'utilizzo della rete dell'acquedotto pubblico, indicando modalità di attingimento idrico, di irrigazione e regimazione delle acque: si veda il parere espresso dal Servizio 11 di questa A.P., riportato al precedente paragrafo 2.);
- modalità di smaltimento dei rifiuti (dovranno essere previste adeguate isole ecologiche per l'accatastamento e lo smaltimento dei rifiuti, comprensivo di un impianto di compostaggio per la macerazione dei residui vegetali)
- ecc...
- I pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), dovranno essere recepiti tenendo conto dei contenuti prescrittivi e delle raccomandazioni, nonché di eventuali precisazioni e specificazioni;
- In relazione ai contenuti della variante si ritiene che nella successiva fase di VAS, dovranno essere interpellati come SCA anche i seguenti Enti:
 - AATO – Marche Nord;
 - Marche Multiservizi.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto conto dei pareri forniti dagli SCA coinvolti, riportati al precedente paragrafo 2), questo Ufficio **propone che la variante in oggetto sia ASSOGGETTATA alla procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in quanto gli interventi previsti potrebbero determinare impatti significativi sull'ambiente.**

Ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, la fase di consultazione preliminare (*scoping*) della procedura di VAS, prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., potrà ritenersi già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità in quanto i pareri espressi dagli SCA e le osservazioni evidenziate dall'autorità competente, riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4), definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di VAS, delineando le modifiche da apportare alla pianificazione delle aree di variante.

Il Rapporto Ambientale dovrà dare atto dell'esito della procedura di verifica in oggetto ed evidenziare come sono state recepite le osservazioni-prescrizioni espresse in tale fase.

Per ultimo si ricorda che dovrà essere dimostrata la conformità della variante alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in

particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di assoggettare alla procedura di VAS**, prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di PESARO indicata in oggetto, riguardante la modifica della zona omogenea da E a F, con individuazione di aree destinate ad attrezzature ed orti, mediante Concessione Convenzionata, in località Boncio, Fosso di Fogliano, In Sala e Lago di Lesina, in relazione agli effetti significativi che potrebbero generarsi sull'ambiente, evidenziati nel paragrafo 4) del parere istruttorio prot. 8128 del 04/02/2014 sopra riportato.
- 2) **Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:**
 - a) ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, la fase di consultazione preliminare (scoping) della procedura di VAS, prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., potrà ritenersi già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità in quanto i pareri espressi dagli SCA e le osservazioni/prescrizioni evidenziate dall'autorità competente, riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio prot. 8128 del 04/02/2014, definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di VAS, nonché le modifiche da apportare alle previsioni di variante;
 - b) nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono stati recepiti i suddetti pareri;
 - c) dovrà essere dimostrata la conformità della variante alle disposizioni stabilite dalla L.R. 23/11/2011 n.22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico".
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 - A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

- Comune di Pesaro - Servizio Ambiente;
 - Comune di Pesaro - Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico.
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
 - 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
 - 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
 - 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
 - 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/ed
1421VAS\13vas\13PD10104

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE AL PRG VIGENTE PER LA MODIFICA DELLA ZONA OMOGENEA DA "E" A "F", CON INDIVIDUAZIONE DI AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED ORTI, MEDIANTE CONCESSIONE CONVENZIONATA - LOCALITA' BONCIO - FOSSO DI FOGLIANO - IN SALA - LAGO DI LESINA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 254 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 10/02/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --